



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
DELL'AMBIENTE E
DELLA PROTEZIONE
CIVILE

Ufficio Rifiuti

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.911
Fax 030 3748482

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia, _____

Pec

Spett.le

FERVORARI ROTTAMI SRL

Via Monticella, 8/10/12

25050 Rodengo Saiano

fervorarottami@legalmail.it

Comune di Rodengo Saiano

ARPA Lombardia

Dipartimento di Brescia Mantova

A.T.S. di Brescia

Prot. n. _____

Protocollo generato da sistema

LM/tb

Oggetto: Trasmissione provvedimento.

Si trasmette, in allegato, l'Atto Dirigenziale n. 549 del 22 febbraio 2018 avente ad oggetto:

“Ditta Fervorari Rottami Srl con sede legale in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12.

Rinnovo del provvedimento n. 851 del 26.02.2018 e s.m.i. nell'insediamento ubicato in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R12/R4) di rifiuti speciali non pericolosi, messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nonché all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti.

Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”

La ditta in indirizzo è invitata a voler prestare una garanzia finanziaria a favore della Provincia di Brescia secondo quanto disposto nel provvedimento di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Funzionario P.O.
(Dott.ssa Loredana Massi)
documento firmato digitalmente

AMBIENTE



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 549/2018

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 455/2018**

OGGETTO: DITTA FERVORARI ROTTAMI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RODENGO SAIANO (BS), VIA MONTICELLA, 8/10/12. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 851 DEL 26.02.2018 E S.M.I. NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI RODENGO SAIANO (BS), VIA MONTICELLA, 8/10/12, PER L'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R12/R4) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, MESSA IN RISERVA (R13), DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DECADENTI DALL'ATTIVITÀ NONCHÉ ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, DEMOLIZIONE, PRESSATURA, PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO, RECUPERO DEI MATERIALI E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI FUORI USO, RIMORCHI E LORO PARTI. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 333 del 21.12.2017 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione “ Linee guida per l'esame paesistico dei progetti” prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 209, relativo ai veicoli fuori uso;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 “disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, “disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26”;

Documento Firmato Digitalmente

- la delibera di Giunta Regionale 5 aprile 2006 n. 8/2318 “Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di acque reflue in attuazione dell’art. 3, comma 1 del regolamento regionale n. 3/2006”;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- deliberazione della giunta provinciale n. 208 del 10/05/2010, recante “Determinazione degli oneri a carico dei richiedenti per la copertura delle spese di istruttoria dei procedimenti di competenza della Provincia in materia di autorizzazioni agli scarichi idrici e di concessioni di acque. Aggiornamento”
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l’individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta Fervorari Rottami Srl (codice fiscale 01441500178) con sede legale in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12, nel seguito denominata ditta, è titolare dell’autorizzazione n. 851 del 26.02.2008 e s.m.i., avente ad oggetto: “*ditta Fervorari Rottami Srl con sede legale in Sale Marasino (BS), via Provinciale, 57 e insediamento in Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8-12. Rinnovo dell’autorizzazione alla gestione di un impianto, per la messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti, ai sensi degli artt. 210 e 231 del d.lgs 152/2006 e dell’art. 15 del d.lgs 209/2003*”;

RILEVATO che la ditta Fervorari Rottami Srl ha presentato istanza in data 28.08.2017, registrata al P.G. prov. n. 110611 del 28.08.2017, integrata con documentazione registrata al P.G. prov. n. 21641 del 09.02.2018, tendente ad ottenere il rinnovo del provvedimento n. 851 del 26.02.2008 e s.m.i. nell’insediamento ubicato in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12, per l’esercizio delle seguenti operazioni di messa in riserva R13 e trattamento (R12/R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività nonché all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall’art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- ambientale (in particolare con riferimento agli scarichi di acque reflue, ecc.);
- di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l’area interessata dall’impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 8 – Mappale n. 487 censuario di Rodengo Saiano (BS) e, secondo quanto prevede il vigente PGT (come risulta dal certificato del Comune di Rodengo Saiano (BS) prot. n. 23216 del 18.12.2017), ha la seguente destinazione

Documento Firmato Digitalmente

urbanistica:

- mappale 487 parte : zona “Ambiti Produttivi consolidati”;
- mappale 487 parte : zona “Viabilità”;
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell’impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l’obbligo dell’imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01152055473698;
- il Comune territorialmente interessato non ha trasmesso l’attestazione di pubblicazione all’Albo Pretorio comunale dell’istanza in argomento;

DATO ATTO che il Comune di Rodengo-Saiano con nota del 04.11.2015 ha dichiarato che l’insediamento non ricade in zona servita da pubblica fognatura e che non è ubicato in prossimità di corpo idrico superficiale e che lo scarico non ricade nella zona di rispetto dei punti di captazione della risorsa idrica sotterranea destinata al consumo umano erogata mediante acquedotto;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi riunitasi in data 08.02.2018 (verbale in atti);

CONSIDERATO che il Comune di Rodengo Saiano (BS), l’A.R.P.A di Brescia e l’A.T.S. di Brescia, pur convocati ma risultati assenti in conferenza, non hanno trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in argomento;

VISTA la nota dell’ARPA Dipartimento di Brescia del 05.08.2013 Prot. Gen. 107395 registrata al protocollo generale provinciale n. 97662 in data 06.08.2013 con la quale si comunica che relativamente ai procedimenti di rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi senza modifiche delle caratteristiche qualitative e quantitative è da intendersi confermato il parere già espresso in sede di autorizzazione precedente;

Rilevato che in data 21.02.2018 l’Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nell’allegato “**Sezione ACQUA**”, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell’impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall’attività nonché all’esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, sono riportati nell’allegato “**Sezione RIFIUTI**” e negli elaborati grafici pervenuti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell’allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **267.306,37 (Euro duecentosessantasettemilatrecentosei/37)** l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 6.215 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso all’impianto € 109.769,33 pari a:
- messa in riserva (R13) di 3.610 mc di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in uscita dall’impianto e € 63.759,82

Documento Firmato Digitalmente

in attesa della certificazione End of Waste pari a:

- messa in riserva (R13) di 38 mc di rifiuti pericolosi da avviare al recupero presso altri impianti pari a: € 1.342,35
- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di 70 mc di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento pari a: € 12.363,40
- trattamento (R4-R12) di un quantitativo annuo di 50.000 t/a (166 t/g) di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a: € 56.521,04
- messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti svolte su una superficie di mq. 305,4 pari a: € 23.550,43

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26.01.2018;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 851 del 26.02.2008 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nonché all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti, nell'insediamento ubicato in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato "Sezione "RIFIUTI", "Sezione ACQUE" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 851 del 26.02.2008 e s.m.i. alla ditta Fervorari Rottami Srl con sede legale in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12, per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi, messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nonché all'esercizio delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti nell'insediamento ubicato in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato "**Sezione RIFIUTI**", "**Sezione ACQUA**" e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;

3. di dare atto che:

- a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- d. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato
- h. ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/ EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- k. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- l. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- m. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- n. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- o. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo **di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto**, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- p. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché

l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

4. di dare atto altresì che:
 - ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;
 - questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;
5. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato la marche da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
7. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;
8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;
9. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato A del presente atto, Sezione "C (ACQUA)";
10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **267.306,37 (Euro duecentosessantasettemilatrecentosei/37)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. n.50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
13. che il presente atto venga comunicato alla ditta Fervorari Rottami Srl con sede legale in comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: *fervorarottami@legalmail.it*);
14. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Rodengo Saiano (BS), all'ARPA Lombardia -

Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia, agli altri soggetti eventualmente interessati;

15. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 22-02-2018

Sezione RIFIUTI

DITTA: Fervorari Rottami Srl
SEDE LEGALE: Comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12
UBICAZIONE IMPIANTO: Comune di Rodengo Saiano (BS), via Monticella, 8/10/12

Descrizione dell'impianto

1.1. Descrizione generale dell'impianto e delle varianti.

La superficie totale dell'insediamento è di mq. 5.793, censita al NCTR del Comune di Rodengo Saiano (BS) al foglio n. 8 – Mappale n. 487; la suddetta area è classificata dal PRG vigente come “ambiti produttivi consolidati”;

Considerando il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r. n. 1990 del 24/06/2014 il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, in quanto in fase di istruttoria non sono stati rilevati criteri di carattere escludente.

All'interno dell'impianto parte dell'area è occupata per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12) e recupero dei metalli (R4), l'altra parte dell'area, è invece occupata per le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti;

Vi sono poi delle aree di pertinenza comuni costituite dalla superficie dei locali di servizio (ufficio-spogliatoio-wc), dall'area adibita a spazi di transito e area a verde;

1.2. Descrizione delle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R12-R4) e stoccaggio (R13-D15).

1.2.1. nell'insediamento possono essere effettuate le operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in uscita, in attesa della certificazione E.O.W.;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso;
- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dal trattamento;
- trattamento (R12-R4) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi;

1.2.2. i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio sono così suddivisi:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in ingresso, per un quantitativo pari a mc. 6.215;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi in uscita, in attesa della certificazione E.O.W., per un quantitativo pari a mc. 3.610;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi in ingresso, per un quantitativo pari a mc. 38;
- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento, per un quantitativo pari a mc. 70;

1.2.3. il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a operazioni di trattamento (R12-R4) è pari a 50.000 t/a (166 t/g);

1.2.4. l'operazione R12, limitata ai rifiuti di natura mista (EER 150106-170407), consisterà nell'effettuare delle preliminari operazioni di separazione, cernita e/o adeguamento volumetrico, tramite cesoia manuale al fine di omogeneizzare le frazioni merceologiche senza tuttavia alterare la qualifica di rifiuto delle frazioni ottenute;

1.2.5. l'operazione R4 consisterà in una preliminare attività di selezione/cernita manuale e/o meccanica, volta ad eliminare eventuali impurità ed espletata con l'ausilio del semovente in dotazione della ditta e nell'eventuale adeguamento volumetrico dei rifiuti mediante l'uso della cesoia manuale o del caricatore munito di polipo;

1.2.6. nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

Codice EER	Descrizione Rifiuto	R13	R12	R4
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	*		
02 01 10	Rifiuti metallici	*		*
10 02 10	scaglie di laminazione (†)	*		*
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi (l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi)	*		*
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi (l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli ferrosi)	*		*
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi (l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli non ferrosi)	*		*
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi (l'operazione di recupero è limitata ai trucioli e/o frammenti di metalli non ferrosi)	*		*
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	*		
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116	*		*
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	*		*
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli Scarti di lavorazione di rottame ferroso/Lamierino/sfridi e cascami di lavorazione dei metalli ferrosi e non ferrosi)	*		*

Codice EER	Descrizione Rifiuto	R13	R12	R4
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	*		
15 01 02	imballaggi in plastica	*		
15 01 03	imballaggi in legno	*		
15 01 04	imballaggi metallici (*)	*		*
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	*		
15 01 06	imballaggi in materiali misti	*	*	*
15 01 07	imballaggi in vetro	*		
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	*		
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	*		
16 01 03	pneumatici fuori uso	*		
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	*		*
16 01 17	metalli ferrosi	*		*
16 01 18	metalli non ferrosi	*		*
16 01 19	Plastica	*		
16 01 20	Vetro (ad esclusione delle polveri)	*		
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti. <i>Limitatamente a motori, differenziali, cambi, sospensioni, trasmissioni</i>	*		
16 02 13* RAEE	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	*		

Codice EER	Descrizione Rifiuto	R13	R12	R4
16 02 14 Non RAEE	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	*		*
16 02 14 RAEE	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	*		
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	*		*
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	*		*
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	*		*
17 02 01	Legno	*		
17 02 02	Vetro (ad esclusione delle polveri)	*		
17 02 03	Plastica	*		
17 04 01	rame, bronzo, ottone	*		*
17 04 02	Alluminio	*		*
17 04 03	Piombo	*		*
17 04 04	Zinco	*		*
17 04 05	ferro e acciaio	*		*
17 04 06	Stagno	*		*
17 04 07	metalli misti	*	*	*
17 04 10*	Cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose	*		
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	*		*

Codice EER	Descrizione Rifiuto	R13	R12	R4
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	*		*
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	*		*
19 12 01	carta e cartone	*		
19 12 02	metalli ferrosi	*		*
19 12 03	metalli non ferrosi	*		*
19 12 04	plastica e gomma	*		
19 12 05	Vetro (ad esclusione delle polveri)	*		
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	*		
20 01 01	carta e cartone	*		
20 01 02	Vetro	*		
20 01 35* RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	*		
20 01 36 non RAEE	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	*		*
20 01 36 RAEE	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	*		
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	*		
20 01 39	Plastica	*		
20 01 40	Metallo	*		*

1.3. Descrizione delle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti.

- 1.3.1. l'impianto è autorizzato ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e promozione del riciclaggio, per i veicoli fuori uso come previsto dall'art. 1 del d.lgs 209/2003 (veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CE, e veicoli fuori uso a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2000/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore);
- 1.3.2. l'impianto è altresì autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'art. 231 del d.lgs 152/2006, di messa in sicurezza, demolizione e rottamazione di carcasse di veicoli fuori uso, rimorchi, e loro parti, relativamente ai veicoli non compresi nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003;
- 1.3.3. i codici EER dei rifiuti autorizzati in ingresso sono:

EER	DESCRIZIONE
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (<i>comprese le macchine mobili non stradali</i>) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (<i>tranne 13, 14, 16 06 e 16 08</i>);
16 01 04*	veicoli fuori uso;
16 01 06	veicoli fuori uso non contenenti liquidi o altre componenti pericolose;
16 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a parti di veicoli a motore);
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (limitatamente a componenti di veicoli a motore)

- 1.3.4. l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali operative, per un totale di mq. 305,4 come individuati nella planimetria allegata al presente provvedimento:

A	– conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento;	mq.	44,25
B	– trattamento dei veicolo fuori uso;	mq.	26,50
C1	– settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;	mq.	155,05
D	– settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;	mq.	6,05
F	– settore deposito dei veicoli trattati;	mq.	27,05
G	– settore stoccaggio serbatoi gas liquidi;	mq.	4,75
M	– settore stoccaggio EER 160122 (costituiti da motori, differenziali, cambi, sospensioni, trasmissioni) - Deposito in cassoni a tenuta;	mq.	4,50
E	– rifiuti per la promozione del riciclaggio (deposito in contenitori coperti);	mq.	37,25

2. Prescrizioni

2.1. Generali

- 2.1.1. la pavimentazione dovrà essere mantenuta in buono stato evitando il formarsi di fessurazioni/lesioni della stessa;
- 2.1.2. l'impianto deve essere dotato di recinzione con altezza minima di due metri e di cancelli che dovranno essere chiusi durante le ore di disattivazione dell'impianto ed in assenza del personale addetto;
- 2.1.3. deve essere garantita la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale realizzata con siepi o alberature o schermi mobili;
- 2.1.4. dovrà essere effettuata, con cadenza almeno semestrale, la pulizia di tutte le vasche, pozzetti e se necessario delle tubazioni costituenti il sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni dell'insediamento;
- 2.1.5. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
- devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

2.1.6. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

2.2. Prescrizioni relative alle operazioni di stoccaggio (R13/D15) e recupero (R12-R4) di rifiuti

2.2.1. la ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione riportante tra l'altro le caratteristiche chimico-fisiche o da quanto previsto dal Sistema Telematico per la Tracciabilità dei rifiuti (SISTR) istituito con D.M. 17.12.2009 e s.m.i.;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui la parte IV del Decreto legislativo. 152/06 e s.m.i. prevede un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Tale operazione dovrà essere eseguita per ogni partita di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono da un ciclo tecnologico ben definito (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale, ad esclusione dei sottoelencati rifiuti la cui non pericolosità deve essere verificata con le seguenti modalità:

- codice EER 100210 - “scaglie di laminazione”, deve essere verificato che il contenuto di PCB e PCT sia inferiore a 5 mg/Kg (limite previsto per i suoli destinati a verde pubblico e residenziale) e che il contenuto degli oli sia C >12 per un massimo di 25.000 mg/kg (2,5%);
- codice EER 150104 “imballaggi metallici” deve essere accertata la presenza di residui di sostanze all’interno degli imballaggi stessi, valutandone la pericolosità attraverso l’acquisizione di dichiarazioni del produttore, etichettatura dell’imballaggio, o in carenza di tali elementi attraverso analisi chimica tesa a verificare la presenza di sostanze pericolose relativamente ai soli residui. In caso di assenza di residui pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di sostanze pericolose, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 150110*;
- codici EER 160214-200136 “apparecchiature fuori uso diverse da...omiss” (RAEE) la ditta dovrà in fase di accettazione:
 - predisporre un elenco dei componenti potenzialmente qualificabili come pericolosi al fine di valutarne la presenza;
 - effettuare il “controllo visivo che le apparecchiature non siano dotate di un circuito idraulico/refrigerante, che i condensatori non abbiano strutture esterne in metallo, che non siano presenti guarnizioni/rivestimenti antifiamma dei cavi elettrici di cablaggio/alimentazione. Non presentino coibentazioni in materiali filamentosi/lanugginosi o poliuretanic”;
- codice EER 160216 “componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*” deve essere effettuato un controllo visivo per verificare la presenza di componenti pericolosi;

In caso di assenza di componenti pericolosi, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di componenti pericolosi, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al CER 160215*;
- codici EER 160118, 160122, 160216, 170401, 170411, (limitatamente ai soli cavi di rame elettrici) deve essere effettuato un controllo visivo per verificare:
 - l’assenza di cavi impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose;
 - l’assenza di eventuali perdite di sostanze estranee e di eventuali odori di solvente;

In assenza di quanto sopra detto, il rifiuto potrà essere accettato all’impianto, qualora invece emerga la presenza di perdite o sostanze estranee, il carico dovrà essere respinto al mittente in quanto trattasi di rifiuto pericoloso di cui al EER 170410*;
- per i rifiuti ferrosi e non ferrosi, qualora si tratti di codici EER per i quali non è previsto il corrispondente codice a specchio pericoloso, le procedure di accettazione devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009, qui di seguito riportate:

2.1.a) QUALIFICA DEI FORNITORI

L’impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l’identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l’acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici EER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel “*Registro degli Eventi*” e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall’art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l’altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b) MODALITA’ DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- ***raccolta e trasporto***

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice EER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

- **controllo radiometrico**

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- **controllo visivo all'ingresso del mezzo**

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice EER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "libero da¹" sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- **controllo visivo del carico**

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni

Nota 1 - Da notare che il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

non intenzionale: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.

inevitabile: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto. La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili

dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice EER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme. Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c) REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- 2.2.2. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il D.M. 17.12.2009 e s.m.i., qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.2.3. le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.2.4. i campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004 e s.m.i.;
- 2.2.5. le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36:
 - a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/EOW/MPS devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, delle MPS/EOW e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
 - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
 - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.2.6. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx.

- 2.2.7. tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.2.8. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.2.9. il conferimento all'impianto di eventuali rifiuti polverulenti può avvenire esclusivamente in contenitori/containers chiusi e big bags e non possono essere effettuate operazioni di movimentazione, trattamento e pre-trattamento degli stessi;
- 2.2.10. la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come MPS;
- 2.2.11. i rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.2.12. i rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715/2013. Fino a quando la ditta non otterrà la certificazione obbligatoria e prevista dal predetto regolamento, tali rottami rimarranno rifiuti e dovranno essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati;
- 2.2.13. la ditta deve attivare una modalità di gestione del parco rottame (MpS e EoW) al fine di evitare il più possibile lo stanziamento all'aperto dei cumuli, riducendo di conseguenza lo stato di ossidazione dei metalli a causa dell'esposizione degli agenti atmosferici, privilegiando lo stoccaggio di leghe d'acciaio all'esterno e mantenendo al coperto i metalli ferrosi basso legati;

2.3. Prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, promozione del riciclaggio, recupero dei materiali e rottamazione di veicoli fuori uso, rimorchi e loro parti.

- 2.3.1. i settori di trattamento, di deposito delle parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;
- 2.3.2. i settori di conferimento e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento (A) e i settori di deposito dei veicoli trattati (F) possono essere utilizzati indifferentemente per entrambi le categorie di veicoli a condizione che i veicoli vengano tenuti separati e che entrambi i settori presentino idonee caratteristiche di impermeabilità e resistenza;
- 2.3.3. i rifiuti decadenti dall'attività di messa in sicurezza saranno depositati nelle zone indicate nella planimetria allegata al presente provvedimento, e contrassegnati con le lettere da D1 a D12 mentre i materiali decadenti dalle operazioni di promozione del riciclaggio saranno depositati nelle zone di cui alla planimetria contrassegnate con la lettera da E1 a E5.
- 2.3.4. nell'area di conferimento, prima delle operazioni di messa in sicurezza, non è consentito l'accatastamento dei veicoli e il numero massimo delle carcasse deve rispettare il rapporto di 1 carcassa ogni 8 mq;
- 2.3.5. il numero massimo delle carcasse messe in sicurezza e non ancora sottoposte al successivo trattamento, deve rispettare il rapporto di una ogni 8 mq con sovrapposizione massima di tre carcasse, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- 2.3.6. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza, sempre previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;

- 2.3.7. le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per essere sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura e promozione del riciclaggio di cui all'allegato I del d.lgs. 209/2003;
- 2.3.8. con il codice EER 160199 potranno essere ritirati solo rifiuti di parti di veicoli a motore costituiti da "cofani, portiere ecc.. non sporchi di olio, ritirati da carrozzerie e officine meccaniche ecc.. e dovranno essere depositati nei container della zona di promozione del riciclaggio;
- 2.3.9. con il codice EER 160122 potranno essere ritirati solo rifiuti di componenti di veicoli a motore costituiti da "motori, motorini, pompe e componenti sporchi di olio come cambi, sospensioni, ingranaggi ecc..ritirati da officine meccaniche ecc..e dovranno essere depositati nel cassone coperto previsto per i motori non più reimpiegabili;
- 2.3.10. entro trenta giorni naturali e consecutivi per i veicoli fuori uso compresi nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003 dalla data di consegna dello stesso al Centro di Raccolta deve essere effettuata la cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico. Il trattamento del veicolo fuori uso può essere effettuato solo dopo cancellazione dello stesso dal Pubblico Registro Automobilistico ed aver riportato gli estremi sull'apposito registro di entrata e uscita dei veicoli, da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- 2.3.11. entro novanta giorni dalla consegna, da parte del proprietario, del veicolo fuori uso non compreso nel campo di applicazione del d.lgs 209/2003, deve essere comunicata l'avvenuta consegna per la demolizione dello stesso e consegnati il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe al competente ufficio PRA, che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- 2.3.12. le operazioni di trattamento dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti obblighi:
- effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del d.lgs 209/2003;
 - rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;
- 2.3.13. le operazioni di messa in sicurezza, per quanto previsto dal d.lgs 209/2003, consistono in:
- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
 - rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
 - rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
 - prelievo del carburante e avvio a riuso;
 - rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
 - rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
 - rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
 - rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;
- 2.3.14. le operazioni di demolizione consistono in:

- smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;
- eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

2.3.15. le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio consistono:

- nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
- nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;
- nella rimozione dei pneumatici, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
- nella rimozione dei componenti in vetro;

2.3.16. i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi e non pericolosi;

2.3.17. dovranno essere rispettati i criteri per lo stoccaggio indicati dal punto 4 dell'allegato 1 al d.lgs 209/2003, ed in particolare:

- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
- i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un bacino fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità;
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
- lo stoccaggio degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse e che devono essere neutralizzati in loco;
- la gestione del CFC e degli HCF deve avvenire in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 231;
- per i rifiuti pericolosi devono essere, altresì, rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate e i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392. I pezzi smontati contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;

- la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo degli oli usati deve essere non superiore a 500 litri; analogamente la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo di filtri olio deve essere non superiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996, n. 392;
 - i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto di trattamento e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;
- 2.3.18. sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
- 2.3.19. è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III al d.lgs 209/2003;
- 2.3.20. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, come individuate dall'allegato III al d.lgs 209/2003, devono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e devono essere utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- 2.3.21. l'utilizzazione delle parti di ricambio da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA

1. DESCRIZIONE

La presente consente lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo di acque di prima pioggia e di acque reflue domestiche derivanti dall'attività di:

- messa in sicurezza, demolizione, pressatura, e promozione del riciclaggio di veicoli fuori uso; svolte nel comune di Rodengo-Saiano (BS) Via Monticella, 8-10-12, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI

Gestore: Fervorari Rottami S.r.l.
Sede legale: Via Monticella, 8-10-12, Rodengo-Saiano (BS)
Sede insediamento: Via Monticella, 8-10-12, Rodengo-Saiano (BS)

Descrizione dell'attività e degli scarichi

- nell'insediamento si svolge l'attività di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, e promozione del riciclaggio di veicoli fuori uso;
- l'approvvigionamento idrico avviene da acquedotto;
- la superficie scolante dell'insediamento di 2.070 m² è destinata a transito, carico e scarico e stoccaggio di rifiuti e altro materiale in cumuli;
- lo scarico S1 negli strati superficiali del sottosuolo con pozzo perdente è costituito dalle acque di prima pioggia proviene da una superficie di circa 2.070 m², separate e raccolte in una vasca di 30 m³ dotata di sistema di esclusione a riempimento avvenuto, sottoposte a trattamento in un impianto chimico fisico costituito dalle fasi di sedimentazione e desoleazione, aggiunta dei reagenti, flocculazione e decantazione, campionabile tramite idoneo pozzetto d'ispezione;
- le acque di seconda pioggia recapitano negli strati superficiali del sottosuolo attraverso il pozzo perdente dello scarico S1, sottoposte a trattamento in impianto con funzionamento in continuo di desoleazione;
- lo scarico S2 negli strati superficiali del sottosuolo è costituito dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici caratterizzate da un carico organico di 3 abitanti equivalenti sottoposte a trattamento in vasca Imhoff e trincea di sub-irrigazione, campionabile tramite pozzetto d'ispezione;
- le acque pluviali recapitano in pozzo perdente attraverso il pozzo perdente dello scarico S1;
- il percolato dei rifiuti stoccati all'interno dell'edificio è raccolto in due vasche e smaltito secondo la normativa vigente;

Tipologia dello scarico

- l'attività rientra tra quelle indicate all'art. 3, comma 1, lett. c) del regolamento regionale n. 4/2006, soggette alle disposizioni del regolamento medesimo;

- le acque dello scarico S1 sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dall'art. 2, del regolamento regionale 4/2006, ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei valori di emissione previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), del regolamento regionale n.4/2006;
- le acque dello scarico S2 sono definite "acque reflue domestiche" con carico inferiore a 50 A.E. ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 8 comma 2 lett. a) del regolamento regionale n.3/2006, per il parametro solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l;

3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

gli scarichi S1 di acque di prima pioggia e S2 di acque reflue domestiche con recapito negli strati superficiali del sottosuolo, i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

scarico	tipologia acque	recapito	dati catastali		coordinate Gauss Boaga	
			fg	mapp	x	y
S1	prima pioggia	strati superficiali del sottosuolo	8	487	1585135	5049735
S2	reflue domestiche				1585145	5049745

devono rispettare, lo scarico S1 i limiti di emissione su suolo della tabella 4, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e il divieto di scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i., riportate di seguito:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione, o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;

precisando che tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o dei successivi aggiornamenti e che in ragione dell'attività oggetto della presente autorizzazione va in particolare garantita l'assenza di "oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistente";

lo scarico S2 il valore limite di emissione di 0,5 ml/l per i "Solidi sedimentabili" a valle della vasca Imhoff ai sensi dell'art.8, comma 2, lett. a) del regolamento regionale n. 3/2006.

4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- a. per la verifica del rispetto di quanto prescritto al precedente punto 3, dovranno essere eseguite nel corso di tutto il periodo di durata dell'autorizzazione, le analisi dello scarico S1 di acque di prima pioggia da svolgersi con frequenza annuale;

- b. le analisi dello scarico S1 di acque di prima pioggia dovranno rappresentare i parametri seguenti: pH, Solidi sospesi, BOD5, COD, Piombo, Zinco, Rame, Tensioattivi Totali, Idrocarburi totali, Saggio di tossicità acuta;
- c. le analisi di cui alla precedente lett. b. dovranno essere effettuate con oneri a carico della ditta, da laboratorio pubblico o abilitato, secondo le metodiche di campionamento e analisi previste dalle normative di riferimento;
- d. i certificati analitici dovranno essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emissione a questa Provincia Ufficio Acqua;
- e. i certificati analitici dovranno essere conservati presso lo stabilimento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- f. la vasca di raccolta può ricevere solo le acque di prima pioggia di eventi meteorici che si susseguono a distanza di almeno 96 ore;
- g. la manutenzione degli impianti di trattamento dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle autorità deputate al controllo qualora richiesti dalle stesse;
- h. le caditoie e la rete di raccolta delle acque di prima pioggia dovranno essere mantenute in piena efficienza e periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo;
- i. la pulizia della vasca Imhoff dovrà essere effettuata con regolarità con una frequenza minima di almeno una volta l'anno ed ogni volta che si renda necessario;
- j. qualunque modifica delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento di acque di prima pioggia, ancorchè non comporti una modifica qualitativa e/o quantitativa degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicare;

5. INDICAZIONI

- ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento regionale n. 4/2006 dovranno essere previste periodiche pulizie della superficie scolante;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2, del regolamento regionale n. 4/2006 la pulizia delle superfici interessate da versamenti accidentali dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali assorbenti;
- i fanghi provenienti dalla pulizia degli impianti di trattamento, delle superfici scolanti e delle reti, dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 (*Modifiche*), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dell'art. 124, comma 12, D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
- ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

PLANIMETRIA GENERALE




TABELLA RIEPILOGATIVA

ZONA	UBICAZIONE	OPERAZIONE	POTENZIALITA' DI DEPOSITO			RIFIUTI TRATTATI / STOCCATI
			mq	t	mc	
C1	capannone	R4 - R12	155.05	//	//	020110 100210 120101 120102 120103 120104 120117 120121 120199 150104 150106 160116 160117 160118 160214 160216 160801 160803 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191001 191002 191202 191203 200136 200140
C2	capannone		88.20	//	//	L'operazione R12 è effettuata sui rifiuti di cui ai codici CER 150106 e 170407
R1	capannone	R13	8.75	10	15	160214 200136 (RAEE non pericolosi)
R2	capannone		3.75	5	8	160213* 200135* (RAEE pericolosi)
H	piazzale esterno	R13 - D15	34.75	70	70	decadenti dalle operazioni di recupero
L1	capannone	R13	615.85	1.920	2.400	R13 finalizzato al R4
L2			172.60	560	700	solo R13
L3			86.55	280	350	020104 120105 150101 150102 150103 150105 150107 150203 160103 160119 160120 160122 170201 170202 170203 191201 191204 191205 191207 200101 200102 200138 200139
L4			237.50	850	1.050	170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 191001 191002 191202 191203 200102 200138 200139
L5			211.10	680	850	
L6			221.00	680	850	
L7			29.00	30	30	150110* 170410*
N1			104.95	250	315	
N2			38.40	90	115	
N3			71.25	170	215	
N4	25.35	60	75			
N5	29.25	70	90	NON APPLICABILE		
N6	272.80	650	815			
N7	74.20	175	220			
N8	142.95	345	430			
N9	342.10	820	1025			
N10	103.00	250	310			
C	piazzale esterno		55.00		SETTORE DI CONFERIMENTO	

Viabilità interna

SETTORI DELLE LAVORAZIONI		
ZONA	TIPO DI OPERAZIONE	mq
A	conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento	44.25
B	trattamento veicoli fuori uso	26.50
C1	settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica	155.05
D	settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi	6.05
F	settore deposito dei veicoli trattati	27.05
G	settore stoccaggio serbatoi gas liquidi	4.75
M	settore stoccaggio CER 160122 (costituito da: motori, differenziali, cambi, sospensioni, trasmissioni) - Deposito in cassoni a tenuta	4.50
E	Rifiuti per la promozione del riciclaggio (Deposito in contenitori coperti)	37.25

RIFIUTI PRODOTTI DALLA MESSA IN SICUREZZA			
DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	C.E.R.	SETTORE	
altri olio per motori, ingranaggi e lubrificazione	130208*	D1	0,9 mc
antigelo	160114*	D2	1 mc
filtri olio	160107*	D3	0,5 mc
liquidi per freni	160113*	D4	0,5 mc
componenti contenenti PCB	160109*	D5	0,5 mc
componenti contenenti mercurio	160108*	D6	0,5 mc
batterie al piombo	160601*	D7	2 mc
componenti esplosivi	160110*	D8	1 mc
CFC - HCF	140601*	D9	0,5 mc
soluzioni acide	160303*	D10	0,5 mc
materiali assorbenti contaminati	150202*	D11	0,5 mc
oli per circuiti idraulici	130113*	D12	0,1 mc

RIFIUTI PER LA PROMOZIONE DEL RICICLAGGIO DEPOSITO IN CONTENITORI COPERTI					
ZONE E	CER		Sup. mq.	Vol. mc.	Quant. Ton.
E1	160801	Catalizzatori esausti	6,20	10	5
E2	160117	Metalli ferrosi	9,40	20	15
	160118	Metalli non ferrosi			
E3	160120	Vetro	6,20	10	5
E4	160119	Plastica	6,80	10	5
E5	160103	Pneumatici	8,65	15	10

LA PLANIMETRIA DI PROGETTO CON LA DISPOSIZIONE DELLE AREE OPERATIVE E DI STOCCAGGIO RIFIUTI E' STATA REDATTA SU BASE PLANIMETRICA DI RILIEVO FORNITA DAL COMMITTENTE

Assieco
CONSULENZA AMBIENTALE

ASSIECO S.r.l. Società Unipersonale
Via Montegrappa, 27/a - 24060 ROGNO (BG)
Cap. Soc. 10.000 i.v. - REA n. 334809
P.IVA - C.F. - Reg. Impr. BG: 02925170165
stoccaggio@assieco.it - www.assieco.it
Tel. 035.4340056 - Fax. 035.4340057
pec: assiecosrl@legalmail.it

Studio Tecnico Arch. Dario Poetini
Via Nazionale n.32 - 25044 - Capo di Ponte (BS)

COMUNE DI RODENGO SAIANO PROVINCIA DI BRESCIA
TAV. 2 PLANIMETRIA GENERALE CON DISPOSIZIONE ZONE OPERATIVE
SCALA 1: 200 DATA: AGOSTO 2017
AGG.:

PROGETTO

OGGETTO
Rinnovo tal quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi e dell'art. 15 del D.Lgs. 209/2003

COMMITTENTE
FERVORARI ROTTAMI S.R.L.
Sede legale ed insediamento produttivo:
Via Monticella, 8/10/12 - 25050 RODENGO SAIANO (BS)

IL COMMITTENTE
FERVORARI ROTTAMI S.r.l.
25050 RODENGO SAIANO (Brescia)
Via Monticella, 8/10/12
Codice Fiscale P. IVA: 01441800178

IL TECNICO
DOTT. DARIO POETINI
PIAMCATORI INGEGNERI
CONSERVATORI DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
Dott. Dario Poetini
ARCHITETTO
ISCR. N° 2489

